

COMUNE DI FOLIGNANO

(Provincia di ASCOLI PICENO)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 01-02-17

Folignano, li 03-02-17

Il Segretario Comunale

Dott.ssa FERRETTI SIMONA

**Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE
AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRE=
TO LEGGE N.193 DEL 2016**

L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di febbraio alle ore 21:00 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

=====

Dott. FLAIANI ANGELO	P	NEPI COSTANTINO	P
TERRANI MATTEO	P	FERRETTI GIANPAOLO	P
CASINI BRUNELLA	P	DE LUCA TEODORO	A
D'OTTAVIO SAMUELE	P	Di Ovidio Diego	P
COSMI RITA	P	SCIAMANNA GIUSEPPINA	A
SANTONI DANIELA	P	TONELLI DANIELE	P
OCCHIONERO CHIARA	P		

=====

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor NEPI COSTANTINO in qualità di Consigliere assistito dal Segretario Comunale Signor Dott.ssa FERRETTI SIMONA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

OCCHIONERO CHIARA
Di Ovidio Diego
TONELLI DANIELE

=====

Immediatamente eseguibile N Soggetta a controllo N

=====

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000 il Responsabile del VII Settore, in qualità di responsabile del servizio Tributi, ed il Responsabile del V^ Settore, in qualità di Responsabile del Servizio finanziario, esprimono, per quanto di propria competenza, parere favorevole per la regolarità tecnica e contabile, sulla proposta in oggetto, di seguito riportata.

Folignano li, 19/01/2017

Folignano li, 19/01/2017

Il Responsabile del VII Settore
(Marinella Capriotti)

Il Responsabile V Settore
(Dott. ssa Simona Ferretti)

Il Sindaco illustra la proposta di Deliberazione. Dà lettura integrale del Regolamento oggetto di approvazione. Evidenzia che, in questo modo, si dà la possibilità ai contribuenti, che per svariati motivi non siano in regola con i pagamenti, di regolarizzare la propria posizione, analogamente a quanto è stato previsto per i tributi erariali. Sottolinea che anche il Comune ne trae vantaggi, in quanto, probabilmente, si accelera la riscossione di residui passivi di natura tributaria, superando le difficoltà della riscossione coattiva. Osserva che il bilancio comunale prevede anche le entrate da sanzione che, per effetto di tale definizione agevolata, vengono meno. Ritiene, quindi, che sia necessario effettuare una verifica delle minori entrate e, quindi, adeguare gli stanziamenti di bilancio. Afferma che l'attuale situazione del bilancio comunale consente di approvare il regolamento in esame con assoluta tranquillità.

Interviene il Consigliere Di Ovidio, affermando che, essendo a conoscenza di tale opportunità, era sorpreso del fatto che il Comune non si fosse ancora attivato in tal senso e che quindi aveva in programma di presentare un'interrogazione sull'argomento. Si dichiara, quindi, favorevole all'approvazione del regolamento proposto.

Interviene il Consigliere Tonelli, evidenziando che l'Amministrazione ha optato, laddove vi fossero margini di discrezionalità, per le soluzioni più favorevoli al contribuente (fa riferimento a titolo esemplificativo al numero delle rate). Rileva, inoltre, che viene attribuito un ruolo attivo, a sostegno del contribuente, anche alla Ditta che, attualmente, affianca l'ufficio Tributi nella riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento.

Interviene il Presidente, Consigliere Nepi, chiedendo chiarimenti circa la non esclusione degli interessi dalla definizione agevolata e la sola esclusione delle sanzioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 6-ter — "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;

- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;

- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;

- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

CONSIDERATO CHE:

è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

RITENUTO di approvare la definizione agevolata delle entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento notificati sino al 31 dicembre 2016.

VISTO l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

RITENUTO di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale prot n. 1304 del 31/01/2017, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 1° febbraio 2017 dalla Commissione Consiliare competente, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO il parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

PROCEDUTOSI a votazione in forma palese, per alzata di mano, con il seguente risultato:

Consiglieri presenti 11; Consiglieri votanti 10; Consiglieri astenuti:1 (FERRETTI); Voti favorevoli n. 10 ; Voti contrari:/ all'UNANIMITA'

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;

2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;

3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero

dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Su proposta del Presidente, con voti favorevoli n. 10, contrari n/, astenuti n. 1 (FERRETTI), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente stesso, all'unanimità, delibera altresì di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che occorre quanto prima attivare la procedura che consente al debitore la richiesta di adesione alla definizione agevolata.

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO EX DECRETO LEGGE N. 193 DEL 2016

COMUNE DI FOLIGNANO (Provincia di ASCOLI PICENO)

SOMMARIO

Articolo 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 - AMBITO SOGGETTIVO ED OGGETTIVO

Articolo 3 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

Articolo 4- PROCEDURA

Articolo 5 - SERVIZIO DI AUSILIO PER IL DEBITORE

Articolo 6 - MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO

Articolo 7 - DECADENZA

Articolo 8 - RAPPORTI CON LE DILAZIONI IN CORSO

Articolo 9 - GIUDIZI PENDENTI

Articolo 10 - PROCEDURE DI RISCOSSIONE IN CORSO

Articolo 11 - PRESCRIZIONE E DECADENZA

Articolo 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Articolo 13 - DISCARICO DI SOMME

Articolo 14 - ENTRATA IN VIGORE

Articolo 1 Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52, D. Lgs. n. 446/'97 ed in attuazione dell'articolo 6 ter, DL 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni nella legge n. 225/'16, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639 e notificate fino al 31 dicembre 2016.
2. A tale fine, si considerano le ingiunzioni spedite entro la medesima data, anche se ricevute oltre il 31 dicembre 2016.

Articolo 2 Ambito soggettivo e oggettivo.

1. Possono avvalersi della definizione agevolata tutti i debitori ai quali siano state notificate le ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 1, compresi i soggetti che hanno dilazioni di pagamento in corso o decadute.
2. Rientrano nella definizione agevolata tutte le entrate tributarie riscuotibili tramite ingiunzione di pagamento, con eccezione delle entrate di cui all'articolo 6, c. 10, D.L. n. 193/'16.
3. In caso di ingiunzione di pagamento contenente una pluralità di partite di debito, non è ammessa la definizione agevolata della singola partita.

Articolo 3 Effetti della definizione agevolata.

1. Relativamente alle entrate comunali tributarie di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e notificate entro il 31.12.2016, i debitori posso estinguere il debito, **senza corrispondere le sanzioni**, versando :
 - a) le somme dovute e addebitate a titolo di sorte capitale ed interessi;
 - b) le spese di notifica dell'ingiunzione di pagamento;
 - c) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;
 - d) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a) e, laddove laddove previsto nell'atto originariamente notificato, aggio di riscossione sulle somme incassate in conseguenza della definizione agevolata.
2. Le somme già pagate a titolo di sanzione non sono ammesse in deduzione dall'importo derivante dalla definizione agevolata.

Articolo 4 Procedura.

1. Per chiedere la definizione agevolata, il debitore deve presentare istanza, redatta su modulo messo a disposizione dal comune o dal concessionario, entro e non oltre il : **02 aprile 2017**.

2. Entro il 31 maggio 2017 il concessionario della riscossione, rappresentato dalla società Andreani Tributi s.r.l. comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza di adesione. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il concessionario, entro la stessa data, comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) La scadenza della prima o unica rata è fissata al giorno 30 giugno 2017;

b) Nel caso di somme superiori ad € 500, l'importo potrà essere dilazionato in numero 5 rate di pari importo scadenti il 30 giugno 2017, 30 settembre 2017, 30 novembre 2017, 31 gennaio e 31 marzo 2018.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, sono dovuti gli interessi di dilazione pari al saggio legale.

Articolo 5 Servizi di ausilio per il debitore.

1. Il concessionario della riscossione, al fine di facilitare gli adempimenti previsti nel presente regolamento, invia ai debitori una comunicazione per posta ordinaria contenente una informativa sulla definizione agevolata nonché l'invito ad aderire alla stessa, con allegati l'istanza di adesione e il modulo di pagamento precompilati. Nel caso di mancato invio o di mancata ricezione nei termini della comunicazione di cui al presente articolo, il contribuente non è esentato dalla obbligatorietà della istanza di adesione di cui all'articolo 4 del presente regolamento, da presentarsi entro il 02 APRILE 2017.

2. Il concessionario della riscossione mette a disposizione dei soggetti interessati i dati rilevanti ai fini della definizione agevolata attraverso la consultazione dell'area dedicata del proprio sito e servizi di call center dedicati.

Articolo 6 Momento di perfezionamento.

1. La manifestazione di volontà dell'adesione alla definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale e tempestivo della prima o unica rata.

Articolo 7 Decadenza.

1. La definizione agevolata decade in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell'unica rata ovvero di una qualsiasi delle rate successive alla prima.
2. In tal caso, il concessionario della riscossione procede al recupero coattivo dell'intero importo del debito originario, al netto delle somme versate dal debitore.

Articolo 8

Rapporti con le dilazioni in corso.

1. Per i debiti oggetto di dilazioni in essere al primo gennaio 2017, inclusi nell'istanza di definizione, sono sospesi i termini di pagamento delle rate in scadenza tra il primo febbraio 2017 e il 30 giugno 2017.
2. Il pagamento della prima o unica rata della definizione agevolata comporta la revoca della dilazione in essere al primo gennaio 2017.

Articolo 9

Giudizi pendenti.

1. Con il perfezionamento della definizione agevolata, il debitore si obbliga a rinunciare ai giudizi in corso aventi ad oggetto le partite definite, con la presentazione di una istanza di cessazione della materia del contendere e conseguente integrale compensazione delle spese di lite.

Articolo 10

Procedure di riscossione in corso.

1. Con la presentazione dell'istanza non possono essere avviate nuove attività esecutive e quelle in corso non possono proseguire.
2. Con la presentazione dell'istanza non possono essere iscritti fermi amministrativi e ipoteche; restano salvi quelli già iscritti.

Articolo 11

Prescrizione e decadenza.

1 I termini di prescrizione e decadenza collegati al recupero delle somme oggetto della definizione agevolata sono sospesi con la presentazione dell'istanza. Così come previsto all'art. 7 sopra riportato, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza.

Articolo 12

Modalità di pagamento.

1. Il pagamento delle somme dovute per effetto della definizione agevolata si effettua mediante bonifico sul conto corrente dedicato, versamenti diretti, domiciliazioni bancarie, carte di credito. È escluso il pagamento con il modello F24.

Articolo 13
Discarico di somme.

1. Il concessionario della riscossione, entro il 31 dicembre 2018, effettua il discarico delle somme oggetto della definizione agevolata, e ne dà rendicontazione al comune.

Articolo 14
Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato per trenta giorni sul sito istituzionale del comune.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
del Consiglio Comunale
f.to NEPI COSTANTINO

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to TERRANI MATTEO

=====

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 02-02-17 e vi resterà fino al giorno 17-02-17 .

Folignano, li 02-02-17

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA

=====

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 13-02-17 ai sensi dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Folignano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa FERRETTI SIMONA